

TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett.le **PROVINCIA DI BRESCIA**  
AREA AMBIENTE – Sportello IPPC e Ufficio VIA  
[protocollo@pec.provincia.bs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it)

e p.c.

Spett.le **ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA**  
[dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di  
25085 Gavardo (BS)  
[protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it)

Comando Carabinieri  
Per la Tutela dell'Ambiente  
NOE di Brescia  
PEC: [sbs41068@pec.carabinieri.it](mailto:sbs41068@pec.carabinieri.it)

**OGGETTO: Comunicazione Provincia di Brescia (Protocollo Partenza N. 116697/2017) del 08-09-2017 di avvio del procedimento di cui all'art. 29-decies, comma 9 D.Lgs. 152/06: informativa relativa alle attività intraprese e note in merito agli eventi.**

Il sottoscritto **MAGRO BENEDETTO**, nato a Brescia il 16/04/1966, in qualità di gestore dell'impianto IPPC **GESM Fashion Group S.p.a.**, sito in comune di **Gavardo (BS)**, via Giovanni Quarena, n. 187, autorizzato con il provvedimento n. 4978 del 14/8/2014 di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale n.12865 del 30/10/2007 e s.m.i., in riferimento allo scarico delle acque di processo da attività galvanica

### PREMESSO CHE

- lo scarico produttivo aziendale è stato oggetto di monitoraggi in self monitoring secondo il PdM approvato dagli Enti, e di verifica da parte degli Enti in più occasioni di controllo, riscontrando la costante conformità ai limiti, salvo alcuni sporadici casi nei quali gli Enti e l'azienda hanno attivato il sistema di verifica, miglioramento e anche sanzioni previsto dall'AIA;
- tale scarico dispone di un campionatore automatico, prescritto dall'AIA, che effettua la raccolta e la conservazione dei campioni allo scarico, prelevati per aliquote in modo da fornire un campione rappresentativo e non istantaneo (soggetto a punte in eccesso o in difetto) per 24 ore;
- tale campionatore è accessibile dall'esterno dell'azienda e consente il libero prelievo da parte dell'ente di controllo (Arpa, che dispone della chiave dell'armadio del campionatore che dà appunto sull'esterno del perimetro aziendale);
- nella Relazione Finale di Aprile 2015 Arpa evidenziava la necessità di un campionamento mediato e raccomandava "di effettuare campioni medi sulle tre ore, servendosi dell'autocampionatore allo scarico debitamente programmato";

### CONSIDERATO CHE

- **In data 09/05/2017** Arpa Dipartimento di Brescia e NOE di Brescia hanno effettuato accesso alla scrivente azienda, procedendo a campionamento in modo difforme da quanto sopra riportato, cioè istantaneo e senza contraddittorio con l'azienda; in riferimento a tale campionamento:
  1. le analisi svolte da Arpa hanno rilevato il presunto supero dei parametri chimici Cianuri, Alluminio, nonché un dato negativo del test di Tossicità;
  2. in riferimento a tutti i parametri indicati l'azienda ha contestato le modalità di raccolta dei campioni, non conforme alle condizioni richieste dalla normativa (un campionamento istantaneo in assenza di motivazioni tecniche che lo giustificassero), nonché l'assenza di un controcampione di verifica;

E

COMUNE DI GAVARDO  
CODICE IPA: C\_D940

Protocollo N.00192226/2017 del 13/09/2017  
CL. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»

- 2.1. per il parametro Cianuri l'azienda, con l'ausilio di chimici specializzati<sup>1</sup>, ha ricondotto il presunto supero (valore 0,9 mg/kg) ad un fenomeno di interferenza con un prodotto della famiglia dei cianati in utilizzo, nonché di altre sostanze presenti nel ciclo, che la metodica seguita nell'analisi non ha consentito di interpretare correttamente;  
la stessa Arpa in materia ha confermato la sussistenza di condizioni di interferenza, opponendo di non essere stata informata della presenza di tiocianati peraltro esplicitamente indicati nel provvedimento di AIA citato;  
la problematica di interferenza del kit di rilievo cianuri con tali sostanze è dichiarata dalle stesse "istruzioni" del kit; l'assenza di un controcampione ha impedito la verifica di tale dato;
- 2.2. per il parametro Alluminio l'analisi Arpa ha evidenziato un contenuto pari a  $1,3 \pm 0,26$  mg/l a fronte di un limite di  $\leq 1$  mg/l; pertanto il dato, a meno dei decimali ed in assenza di qualunque valutazione dell'incertezza di campionamento (è stimata la sola incertezza di analisi), è da ritenersi non NON CONFORME e come tale semplicemente tenuto a un ricontrollo;
- 2.3. relativamente al Test di tossicità come noto la tab. 3 (Parte III - Allegato 5) alla nota 5 recita:  
*"Il saggio di tossicità è obbligatorio (...omissis...) Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione";*

- a partire da tale data e a tutt'oggi lo scarico è interrotto per effetto di un sequestro, prima probatorio e poi preventivo, del quale non si condividono le motivazioni, considerato che nemmeno in presenza di eventuali superi accertati la normativa richiede l'immediato sequestro ma prevedrebbe l'attivazione del procedimento di cui all'art. 29-decies, comma 9 D.Lgs. 152/06 in oggetto;
- in data 24/07/2017 Arpa Dipartimento di Brescia e NOE di Brescia hanno effettuato accesso alla scrivente azienda, procedendo a campionamento del refluo in uscita dall'impianto di depurazione a simulazione di ripresa dell'attività ordinaria; in riferimento a tale campionamento:
  3. le modalità di raccolta dei campioni sono state condivise con l'azienda ed hanno previsto un campione medio nell'arco di tre ore; inoltre è stata consentita l'acquisizione di un controcampione che consentisse una verifica successiva;
  4. le analisi svolte da Arpa su tali campioni, con metodiche atte ad evitare i fenomeni di interferenza, hanno rilevato il rispetto con ampio margine di tutti i parametri chimici, compresi i parametri Cianuri, Alluminio;
    - 4.1. per il parametro Cianuri, a fronte di un contenuto pari a 0,048 mg/l, è confermata di fatto l'interferenza nel precedente campione;
    - 4.2. per il parametro Alluminio, a fronte di un contenuto pari a 0,146 mg/l, l'analisi Arpa ha evidenziato la piena conformità;
    - 4.3. è emerso un dato negativo del test di Tossicità;

tuttavia quanto sopra è avvenuto sempre a scarico non in funzione, cioè il riscontro è relativo ad un'acqua che NON è stata oggetto di scarico ma di avvio a smaltimento come rifiuto; pertanto non vi è stato alcun supero tabellare dello scarico o inottemperanza di prescrizione AIA;

#### EVIDENZIATO CHE

- da quanto esposto ai punti 1 e 2 il campionamento del 09/05/2017 non è ritenuto affidabile; tale tesi è stata d'altronde ritenuta plausibile dallo stessa Arpa che ha dato atto della possibilità di interferenza dei tiocianati;

<sup>1</sup> Il Dott. Formentini del laboratorio Indam, incaricato dalla scrivente azienda di assistere alle operazioni di analisi presso Arpa, in sede di chiusura ha fatto verbalizzare il seguente commento: "L'analisi chimica per la determinazione dei cianuri svolta con un kit (kit-Lange), se svolta senza preliminarmente distillazione non appare idonea a garantire la qualità del dato (certamente richiesta in sede di una contestazione formale). Infatti, come le altre metodiche foto-colorimetriche, la stessa è soggetta a interferenze con probabile valutazione in eccesso (peraltro non quantificate nel kit). La lievità del supero così riscontrato evidenzia la necessità che il dato analitico del parametro cianuri venga, comunque, corredato del proprio valore di incertezza analitica ricavato nell'ambito della validazione del metodo, con eventuale relativa valutazione".

- da quanto esposto ai punti 3 e 4 il campionamento del 24/07/17, pur non riferito ad uno scarico, conferma l'efficacia dei trattamenti eseguiti e l'inaffidabilità del campionamento precedente;
- da quanto esposto al punto 4.3, non essendovi alcuno scarico in atto, non si possa determinare alcuna contestazione alla scrivente azienda; ciò ha comunque immediatamente spinto la scrivente azienda ad approfondire le motivazioni (come avrebbe richiesto la norma se lo scarico fosse stato attivo) secondo le modalità specificate nella nota allegata, già presentata alla P.G.;

## TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO ED EVIDENZIATO

pur confermando la volontà di apportare all'attuale sistema di depurazione gli interventi migliorativi di natura gestionale e/o impiantistica che potranno tuttavia, con riferimento al test di tossicità, essere messi a punto solo alla riattivazione dello scarico, **tuttora sospeso per effetto del sequestro in essere**, si ritiene tuttavia necessario evidenziare che a nostro avviso non sussistono le condizioni:

- né del sequestro in essere da parte dell'A.G. (tale materia è affrontata nella sede opportuna);
- né di attivazione da parte della Spett.le Provincia del procedimento di cui alla comunicazione in oggetto, in assenza di alcun supero accertato;

chiediamo pertanto la chiusura del procedimento in essere, con l'impegno tuttavia ad informare prontamente la spett.le Provincia e gli Enti in indirizzo degli esiti degli approfondimenti sopra dichiarati.

Gavardo, li 11 settembre 2017

Allegato: Piano di approfondimento delle indagini analitiche finalizzato alla ricerca delle cause di tossicità e alla loro rimozione, del 31/08/2017.

IL GESTORE

  
**Gesm Spa Fashion Factory**  
Via G. Quarena, 187 - Gavardo - (Bs)